

FERMO AMMINISTRATIVO

❖ ISCRIZIONE

Il provvedimento viene iscritto al P.R.A. a seguito di presentazione da parte del concessionario della riscossione.

L'**iscrizione**, può eseguirsi anche in via telematica (previa stipula di apposita convenzione tra il concessionario e l'A.C.I. – D.S.D.) o mediante scambio di supporti magnetici.

Il concessionario, entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, ne dà comunicazione al contribuente mediante notifica.

L'A.C.I. non può entrare nel merito del provvedimento di fermo la cui responsabilità è ascrivibile unicamente al concessionario, unico soggetto titolato a richiedere la cancellazione tramite apposito provvedimento.

❖ CANCELLAZIONE

In caso di **integrale pagamento delle somme dovute** e delle spese di notifica, la cancellazione viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del **provvedimento di revoca** del fermo emesso dal concessionario della riscossione (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 01/03/2002), **dietro versamento, presso l'A.C.I., delle spese di iscrizione e di cancellazione.**

In caso di **sgravio totale per indebito, la cancellazione** dell'iscrizione **del fermo avviene gratuitamente** a cura del concessionario. **Non è dovuta all'A.C.I. alcuna somma neanche per l'iscrizione del fermo.**

Gli atti di disposizione dei veicoli a motore sottoposti a fermo non possono essere opposti al concessionario se di data successiva all'iscrizione del fermo.

In caso di vendita del mezzo con atto di data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente, l'A.C.I. entro dieci giorni dall'iscrizione ne dà tempestiva comunicazione al concessionario che provvede immediatamente all'annullamento del fermo informandone il contribuente. La cancellazione dell'iscrizione del fermo avviene gratuitamente a cura del concessionario; **in tal caso, non è dovuta all'A.C.I. alcuna somma neanche per l'iscrizione del fermo.**

❖ **INFORMATIVA AL CONTRIBUENTE**

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 31 marzo 2003, ha modificato il frontespizio riepilogativo del modello della cartella di pagamento, con effetto sulle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal **1° maggio 2003**, inserendo l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate nella cartella, si procederà all'esecuzione forzata nonché al fermo amministrativo dei beni mobili registrati di proprietà del contribuente.

Inoltre, **l'Agenzia delle Entrate**, con nota inviata all'Ascotributi, **ha fornito indicazioni ai concessionari** del servizio nazionale della riscossione **affinché comunichino preventivamente ai debitori morosi, una volta emesso il provvedimento di fermo ma prima della richiesta di iscrizione dello stesso al P.R.A., che, in mancanza di pagamento degli importi dovuti entro venti giorni presso i propri sportelli, si provvederà a rendere operativo il fermo amministrativo** dei veicoli a motore intestati ai contribuenti inadempienti.

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente presso gli sportelli del concessionario, al fine di consentire allo stesso concessionario di acquisire il pagamento e di non iscrivere al P.R.A. il provvedimento.

L'Agenzia ribadisce che il fermo amministrativo è una misura cautelare che può essere adottata soltanto a seguito dell'inutile scadenza del termine (sessanta giorni dalla notifica della cartella) di cui il contribuente dispone per il pagamento del debito iscritto a ruolo e colpisce unicamente coloro che, già a conoscenza dell'esistenza di un proprio debito, non l'abbiano assolto.

❖ **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Art. 86 del D.P.R. n. 602 del 29.09.73

D.M. n. 503 del 07.09.98

Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 1 marzo 2002